

ELEZIONI POLITICHE- AMMINISTRATIVE FEBBRAIO 2013

Si svolgeranno **domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013** le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. I decreti del Presidente della Repubblica, con cui vengono sciolti il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e convocati i comizi elettorali, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 299 del 24 dicembre 2012.

Negli stessi giorni, in Lombardia Molise e Lazio si svolgeranno le elezioni amministrative degli organi delle Regioni.

Con nota 536 del 10 gennaio 2013 l'Ufficio Gabinetto del MIUR ha inviato ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali la nota prot. n. 59 del 4 gennaio 2013 con la quale il Ministero dell'Interno ha comunicato l'indizione delle Elezioni e la richiesta di messa a disposizione delle Amministrazioni comunali dei locali scolastici nei giorni strettamente necessari per la predisposizione dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Le operazioni di votazione, quindi, si svolgeranno su tutto il territorio nazionale:

- ✓ **domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio**

I locali delle scuole sede di seggio elettorale saranno messi a disposizione dei Comuni dal pomeriggio di venerdì 22 febbraio sino alla giornata di Martedì 26 febbraio compreso.

Nei comuni ove si svolgeranno contemporaneamente le elezioni regionali la disponibilità di locali dovrà essere protratta fino alla giornata di **mercoledì 27 febbraio** compreso salvo diverse intese in sede locale.

* * *

Come di consueto proponiamo le norme che regolano gli istituti dei permessi per il personale che si candida, per il personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, per il personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio. Esaminiamo inoltre, brevemente, le situazioni conseguenti all'utilizzo dei locali scolastici come sedi elettorali.

Personale che si candida - Permessi

La *Circolare Ministeriale n. 180 del 9 maggio 1996* precisa in merito che:

- il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, in occasione di una consultazione generale, partecipi come candidato alla relativa campagna elettorale può fruire dei tre giorni di permesso retribuito e (per i docenti) dei sei giorni di ferie previsti dal CCNL (*artt. 15, comma 2, e 13, comma 9, del CCNL del 29 novembre 2007*);
- il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività educative può utilizzare i sei giorni di permesso non retribuiti previsti dal CCNL (*articolo 19, comma 7, del CCNL del 29 novembre 2007*);
- lo stesso personale può comunque fruire di un periodo di aspettativa per motivi personali (*ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 29 novembre 2007*).

* * *

Personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali

La *Circolare Ministeriale n. 132 del 29.4.1992* riporta i testi integrali di alcune note del Ministero del Tesoro dalle quali si evince che i dipendenti civili dello stato, impegnati in operazioni elettorali, hanno diritto al riposo compensativo:

- per la domenica, in caso di articolazione dell'orario di servizio settimanale su 6 giorni;
- per il sabato e la domenica, in caso di articolazione dell'orario di servizio settimanale su 5 giorni.

E' esclusa qualsiasi possibilità di opzione per il pagamento di specifiche quote retributive.

* * *

Personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio

La Circolare Ministeriale n. 90 del 25.3.1992 precisa in merito:

- il permesso retribuito e il trattamento economico di missione spetta soltanto al personale civile e militare dello Stato che, avendo stabilito la propria residenza nella località sede di servizio nei termini fissati dall'art. 13 del D.P.R. 223/89 (entro 20 giorni dalla data di avvenuto trasferimento o prima assegnazione) non abbia ottenuto in tempo utile l'iscrizione nelle liste elettorali nella nuova sede di servizio;
- nell'eventualità di cui sopra, i limiti temporali per il viaggio di andata e ritorno sono stabiliti in n. 1 giorni per località distanti da 350 a 700 chilometri e in 2 giorni per distanze superiori a Km 700 o per spostamenti da isole (esclusa la Sicilia) verso altre località del territorio nazionale (compresa la Sicilia).

Utilizzo dei locali e sospensione dell'attività didattica

La chiusura delle scuole sede di seggio e la conseguente sospensione delle attività didattiche avviene su richiesta delle Amministrazioni comunali agli UUSSRR.

Personale in servizio in scuola non sede di seggio

Il personale docente e ATA in servizio presso una scuola il cui edificio **non è sede** di seggio è **obbligato a svolgere la normale attività didattica e lavorativa**.

Personale in servizio in scuola sede di seggio

- il **personale docente**, analogamente alle altre situazioni di sospensione dell'attività didattica ad es. per causa di forza maggiore, maltempo, disinfestazioni ecc, non è tenuto a prestare attività di insegnamento in altri plessi o sezioni staccate dell'istituzione scolastica. E' fatta salva l'eventuale programmazione di attività funzionali all'insegnamento deliberate nell'ambito del POF.

- per il **personale ATA**, svolge un ruolo fondamentale la contrattazione di istituto (*art. 6 lettere h) e) m) CCNL 2007*) che, nel rispetto delle competenze e responsabilità degli Organi Collegiali, del Dirigente scolastico e del DSGA, individua modalità e criteri per un'equa utilizzazione del personale e una eventuale diversa articolazione della prestazione lavorativa in relazione alle esigenze di funzionamento della scuola.

Con apposita disposizione motivata da esigenze lavorative concrete e con congruo anticipo, il personale ATA può essere assegnato a svolgere temporaneamente il proprio servizio nelle altre sedi scolastiche che non sono seggio elettorale.

Ovviamente è fatta salva la possibilità di fruire nei giorni delle elezioni, degli istituti contrattuali disciplinati dal CCNL (permessi retribuiti, ferie).